

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Componenti	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Claudio Giulio Rizzato

### Deliberazione n. 62 del 1 settembre 2021

**OGGETTO:** Definizione della controversia XXX SAS DI B. G. & C./UNICA TELECOMUNICAZIONI S.R.L. (GU14/351898/2020).

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

**Preso atto** altresì della presenza del dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 3 "*Funzioni del Presidente*";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "*Verbale delle sedute*";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Claudio Giulio Rizzato, Dirigente Capo del Servizio Diritti della Persona del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)*" ai sensi del quale "*Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999*" (comma 1) e, in particolare, la "*istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati*" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**Vista** l'istanza di XXX SAS DI B. G. & C. del 11/11/2020 acquisita con protocollo n. 0471171 del 11/11/2020;

**Visti** gli atti del procedimento;

**Considerato** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

"Nonostante la nostra comunicazione PEC inviata il 24/12/2019, nei termini, con la quale si chiedeva "...al cambio eseguito chiedo la disdetta di qualsiasi servizio in essere presso la vostra gestione telefonica ...", Unica Telecomunicazione, sebbene il cambio con altro gestore fosse avvenuto, inviava ogni mese una fattura di Euro 40,26. A seguito del persistere di queste fatture di addebito, si inviava una comunicazione/diffida a mezzo PEC in data 5/6/2020. Ricordiamo inoltre che la soc. Unica ha ricevuto un deposito cauzionale "canoni e ratei anticipati" di Euro 80,00 come da fatt. 18F00622395 del 5/9/2017. Riepilogando, riteniamo che la somma di Euro 60 a titolo di disattivazione linea (voce inserita nella fattura 684371) non sia dovuta perchè abbiamo dato comunicazione nei termini contrattuali, inoltre non sia dovuto il pagamento delle fatture nn. 688763, 691421, 694190, 696967, 696967 e 698367 e che ci venga restituito il deposito cauzionale come sopra indicato (fatt. 18F00622395 del 5/9/2017).

L'utente chiede:

- i. la detrazione dell'importo di Euro 60,00 dalla fattura n. 684371;
- ii. la restituzione del deposito cauzionale di Euro 80,00; iii. l'annullamento delle seguenti fatture: nn. 688763, 691421, 694190, 696967 e 698367; iv. la somma di Euro 500 a titolo di rimborso spese.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Unica Tlc non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva a supporto della propria posizione.

### **3. Motivazione della decisione**

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante non possano essere accolte. Preliminarmente è necessario specificare che, data la mancata partecipazione al presente procedimento da parte di Ultracom, l'intera vicenda deve essere ricostruita sulla base di quanto dedotto e allegato dalla parte istante. Si deve innanzitutto rilevare che non risulta assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". La delibera n. Agcom 70/12/CIR, ha stabilito, inoltre, che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente". Infatti se da un lato è vero che l'utente ha prodotto diversi reclami, dall'altro è altrettanto vero, se non dirimente, il fatto che il ricorrente non abbia prodotto alcuna delle fatture contestate, né copia del contratto, rendendo di fatto pressoché impossibile qualsivoglia valutazione comparativa finalizzata a determinare la correttezza o meno degli importi addebitati e di conseguenza la loro eventuale restituzione o storno. Per quanto sopra precisato, quindi, le richieste di cui ai punti sub i), sub ii) e sub iii) non possono essere accolte. Per quanto riguarda la richiesta sub iv) relativa al rimborso spese di € 500,000 si ritiene che la stessa sia del tutto generica e non comprovata da alcuna documentazione e quindi non possa essere accolta.

**Considerato** che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1.** 1. rigetta l'istanza di XXX s.a.s. nei confronti di UNICA TLC per le motivazioni di cui in premessa.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Claudio Giulio Rizzato

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

Arianna Barocco